

AVEZZANO 14.09.2017

PROT. 1903

Sigg.ri Dirigenti

OGGETTO: CONTROLLO AMMINISTRATIVO I SEMESTRE 2017. DIRETTIVA

La sottoscritta, Segretario generale del Comune di Avezzano, all'esito dei controlli amministrativi condotti per il I semestre 2017, rimette la seguente direttiva sulle principali irregolarità procedurali riscontrate.

## PRINCIPALI RILIEVI DI IRREGOLARITA'

**Mancato riferimento specifico in ciascuna determina del PTPC approvato dall'Amministrazione Comunale di Avezzano con Delibera di Giunta Comunale n. 268 del 14.09.2017 ;**

In nessuna determina sorteggiata viene espressamente richiamato il PTPC ed il relativo Piano per l'attuazione della Trasparenza. Solo in pochi casi vi è un generico riferimento alla L. 190 del 2012 . Il Piano anti corruzione dovrebbe invece essere parte integrante dell'azione amministrativa dei Settori dell'Ente.

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza è stato approvato dalla Giunta Comunale in data 14.09.2017 con atto n. 268 ed è in corso di aggiornamento.

Il Piano contiene le "misure" generali e specifiche di contrasto a possibili fenomeni corruttivi.

**Mancato ricorso al mercato elettronico ME.PA in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 450, della legge 296/2006, per le acquisizioni di beni e servizi sotto soglia.**

Numerose determine per l'acquisizione di beni e servizi, sotto soglia, non fanno alcun riferimento alla normativa in oggetto.

Come noto, ai sensi dell'art. 1, comma 450, l. n. 296/2006, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – diverse dalle amministrazioni statali centrali e periferiche (che invece sono tenute a fare ricorso al solo mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207) –, tra cui sono annoverati anche i Comuni, per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario, devono fare ricorso al mercato elettronico della PA o ad altri mercati elettronici, istituiti ai sensi del citato art. 328, o al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento, per lo svolgimento delle relative procedure.

Unica eccezione a tale obbligo incondizionato è rappresentata dall'ipotesi di non reperibilità ovvero inidoneità dei beni o servizi rispetto alle necessità dell'ente locale, e ciò previa istruttoria e adeguata motivazione di tale evenienza nella determina a contrarre (ex plurimis, Corte dei conti, sez. Marche n. 169/2012/PAR.



# Città di Avezzano


(Provincia dell'Aquila)

La violazione di tale obbligo è sanzionata con la nullità del contratto dall'art. 1, comma 1 del d.l. 95/2012, il quale prevede anche la responsabilità disciplinare del dipendente e quella amministrativo-contabile. Il comma 502 della legge di stabilità ha modificato la disposizione in esame, prevedendo che l'obbligo di far ricorso al Mepa scatta quando l'importo del bene o servizio è pari o superiore a 1000 euro. Ne consegue che dal 1° gennaio 2016 per tutti gli acquisti inferiori a 1000 euro non vi è più l'obbligo di far ricorso agli strumenti elettronici; tuttavia, ad avviso dello scrivente, non viene meno l'obbligo del raffronto con i parametri prezzo-qualità di eventuali convenzioni attive, né quello dei prezzi di riferimento pubblicati dall'Anac.

Unica eccezione a tale obbligo incondizionato è rappresentata, secondo l'orientamento della Corte dei Conti, "dall'ipotesi di non reperibilità ovvero inidoneità dei beni o servizi rispetto alle necessità dell'ente locale procedente, e ciò previa prudente istruttoria e valutazione di tale evenienza ed adeguata motivazione della stessa nell'ambito della determinazione a contrattare" (cfr. sez. Marche, delibera n. 169/2013/PAR, sez. Lombardia, deliberazione n. 92/2013/PAR, sez. Basilicata, deliberazione n. 67/2014/PAR). Pertanto, nelle determinazioni a contrattare è assolutamente necessario evidenziare le specifiche caratteristiche tecniche del bene o della prestazione, dando atto e documentando di aver "consultato" il mercato elettronico e di aver accertato l'insussistenza di quei beni sui mercati disponibili, e –ove necessario- esplicitare la motivazione sulla non equipollenza/sostituibilità con altri beni/servizio presenti sul mercato elettronico; la giurisprudenza amministrativa ha di recente chiarito che la possibilità di acquistare fuori dal mercato elettronico a condizioni più vantaggiose è subordinata alla dimostrazione che il bene o servizio "sia pienamente comparabile per omogeneità di contenuti" (cfr. Con. Stato, sez. III, 24.5.2013, n. 2842). In assenza di tale completa istruttoria, l'acquisto di beni e servizi al di fuori dei mercati elettronici è nullo, e se ne terrà conto –non solo ai fini esecutivi e contabili, non potendo l'ufficio di ragioneria procedere al pagamento del corrispettivo, che va imputato direttamente al funzionario- ma anche ai fini disciplinari e della responsabilità erariale, con obbligo di avvio del procedimento disciplinare e di segnalazione della condotta e del responsabile alla Procura regionale della Corte dei Conti.

Si ritiene, inoltre, opportuno richiamare ancora in questa sede l'obbligo di procedere ad effettuare in capo al contraente individuato sul Mepa ( con OdA o RdO) le verifiche previste dalla legge in relazione al possesso dei requisiti di ordine generale, posto che anche in base all'art. 46 delle Regole tecniche aggiornate da Consip nel 2014 e al Manuale d'uso del sistema di e-procurement delle amministrazioni aggiornato nel novembre 2015 "il soggetto aggiudicatore è l'unico ed esclusivo responsabile dei controlli e delle verifiche nei confronti del fornitore aggiudicatario previste dalla normativa vigente", ivi compresi "i requisiti e presupposti previsti dal codice dei contratti pubblici", posto che l'acquisizione da parte di Consip delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti ex art. 38 del codice ed il loro rinnovo semestrale attiene solo alla fase di abilitazione e libera le pubbliche amministrazioni dall'acquisizione delle stesse ai fini della partecipazione alla gara e non anche ai fini dell'aggiudicazione.

Atteso quanto sopra, tutte le determinazioni aventi ad oggetto l'acquisizione di beni e servizi sotto soglia dovranno dare espressa indicazione della normativa vigente in tema e, ove ne ricorra il caso, motivazione delle ragioni del mancato ricorso al mercato elettronico.





Segreteria Generale,  
Contratti,  
Assistenza Organi

# Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

Come le SS.LL. ricorderanno, nel corso della conferenza dei Dirigenti del 28 dicembre scorso, si è deciso di finalizzare la formazione del personale comunale nel 2018 proprio sulle modalità di funzionamento degli strumenti CONSIP e Me.Pa.

Tutte le determinate dovranno riportare espressamente il richiamo al PTPC e della Trasparenza vigente.

Certa della consueta e fattiva collaborazione di tutti, si porgono cordiali saluti.

Il Segretario Generale  
Dott.ssa Manuela Alferi

La presente sarà pubblicata nella Sezione Trasparenza del Sito del Comune di Avezzano, sottosezione "disposizioni generali-atti amministrativi generali"